

Fatto Diritto P.Q.M.

Cassazione civile , sez. trib. 28/02/2014 n. 4826

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE	Antonio	-	Presidente	-
Dott. CHINDEMI	Domenico	-	rel. Consigliere	-
Dott. SAMBITO	Maria Giovanna C.	-	Consigliere	-
Dott. BOTTA	Raffaele	-	Consigliere	-
Dott. BRUSCHETTA	Ernestino Luigi	-	Consigliere	-

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 17503/2008 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

- ricorrente -

contro

FABBRI HOTELS DI FABBRI BIAGIO & C. SAS in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ASIAGO 8, presso lo studio dell'avvocato AURELI Stanislao, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato AURELI MICHELE giusta delega a margine;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 34/2007 della COMM. TRIB. REG. di BOLOGNA, depositata il 07/05/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/01/2014 dal Consigliere Dott. DOMENICO CHINDEMI;

udito per il ricorrente l'Avvocato GALLUZZO che ha chiesto l'accoglimento;

udito per il controricorrente l'Avvocato AURELI MICHELE che si riporta;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

**FATTO**

La Commissione tributaria regionale dell'Emilia, con sentenza n. 34/09/07, depositata il 7.5.2007, confermava la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Rimini n. 80/03/2006, ad eccezione della regolamentazione delle spese processuali, poste a carico dell'Agenzia; che annullava la cartella di pagamento relativa all'imposta di registro fabbricati, Proponeva ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate deducendo i seguenti motivi:

a) violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 e L. n. 212 del 2000, art. 7, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4, rilevando come abbia errato la CTR nel ritenere la cartella non motivata recando l'indicazione dell'atto registrato da cui trae origine la maggiore pretesa già portata a conoscenza del contribuente

con ben cinque avvisi di liquidazione;

b) omessa motivazione in ordine a un fatto controverso e decisivo, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5, non avendo esaminato le doglianze dell'Ufficio avendo erroneamente rilevato che l'avviso facesse riferimento a una sentenza.

La società intimata si è costituita con controricorso.

Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 9.1.2014, in cui il PG ha concluso come in epigrafe.



MOTIVI DELLA DECISIONE

1. In ordine logico vanno esaminate le eccezioni di inammissibilità del ricorso teletrasmesso da Roma a Rimini in data 17 giugno 2008 con sottoscrizione del Direttore della Agenzia delle Entrate di Rimini in data antecedente (16 giugno) e per l'assenza di qualsiasi certificazione di conformità all'originale dell'atto teletrasmesso.

Entrambe le eccezioni sono infondate in quanto, con riferimento alla prima, a prescindere dalla data di sottoscrizione degli atti interni tra Avvocatura e Agenzia delle Entrate, rileva l'avvenuta tempestiva proposizione del ricorso, ben potendo trattarsi di un mero errore materiale la data di sottoscrizione del funzionario responsabile e, in relazione alla seconda, nel caso di specie, l'Avvocatura Generale dello Stato si è avvalsa del sistema di trasmissione a mezzo telex, ma facendo capo per la teletrasmissione dell'atto da notificare non ad una sede dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, bensì ad un ufficio periferico dell'amministrazione (nel caso di specie l'Agenzia delle entrate di Rimini). L'atto ricevuto deve essere sottoscritto, per attestarne la conformità della copia da notificare a quella teletrasmessa - come espressamente previsto, per il caso di telecomunicazione della copia fotoriprodotta ad un ufficio dell'Avvocatura dello Stato, e di apposizione della medesima sottoscrizione da parte di un Avvocato dello Stato, dalla L. 15 ottobre 1986, n. 664, art. 7, comma 5 - da un responsabile della struttura ricevente. Dato che in questo caso la struttura ricevente non era una sede dell'Avvocatura dello Stato, ma un ufficio dell'amministrazione, la sottoscrizione non doveva essere effettuata necessariamente da un Avvocato dello Stato, ma poteva esserlo anche dal titolare dell'ufficio ricevente (o da un suo sostituto) ai sensi della L. 18 ottobre 2001, n. 383, art. 10, comma 2, in base al quale "nel caso di trasmissione a distanza di atti giudiziari mediante mezzi di telecomunicazione, fermo restando il disposto della L. 15 ottobre 1986, n. 664, art. 7, comma 3, l'obbligo di sottoscrizione ivi previsto è soddisfatto anche con la firma del funzionario titolare dell'ufficio ricevente ovvero di un suo sostituto, purchè dalla copia fotoriprodotta risultino l'indicazione e la sottoscrizione dell'estensore dell'atto originale". Proprio per questa funzione certificativa della conformità all'originale, cui adempie la sottoscrizione da parte del titolare dell'ufficio ricevente (oppure di un suo sostituto), non rileva, e non è richiesto dalla legge, che l'ufficio che ha materialmente ricevuto l'atto, ed il cui titolare ha apposto la propria sottoscrizione, non coincida con quello che era competente alla trattazione della pratica in sede amministrativa. (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 14125 del 18/06/2009; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 813 del 17/01/2005; Cass. n. 23293/05; 813/05; 12791/04). Per le riferite ragioni, stante la firma del titolare dell'Ufficio ricevente apposta sulla penultima pagina dell'originale depositato agli atti dalla parte ricorrente, non c'è alcun dubbio sulla riferibilità dell'atto ai sottoscrittori nè sull'integrità ed unitarietà del medesimo, con conseguente insussistenza dei profili di nullità prospettati, al riguardo, dalla resistente.

2. E' infondata l'eccezione di improcedibilità del ricorso per omessa indicazione,

nell'elenco documenti, della produzione di copia autentica della sentenza impugnata, in violazione del combinato disposto degli artt. 366 e 372 c.p.c., risultando, comunque la prova, dalla nota di deposito, della produzione della copia autentica della sentenza impugnata da parte dell'Agenzia dell'Entrate, ritualmente inserita nel fascicolo dell'Avvocatura.

3. Il ricorso è fondato.

Entrambi i motivi vanno esaminati congiuntamente in quanto connessi.

La cartella di pagamento è stata preceduta dalla notifica di 5 avvisi di liquidazione dell'imposta suppletiva di registro che la parte, quindi, ben conosceva al pari delle sentenze, passate in giudicato, tutte favorevoli all'erario, che su di esse si sono pronunciate.

La liquidazione suppletiva dell'imposta è stata liquidata con separati atti solo in ragione delle diverse quote di conferimento dell'immobile ed avendo la stessa società indicato gli atti presupposti della cartella, dimostrando così di conoscerli.

Per la validità della cartella esattoriale, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ex art. 25, non è indispensabile l'indicazione degli estremi identificativi o della data di notifica dell'accertamento precedentemente emesso nei confronti del contribuente ed al quale la riscossione faccia riferimento, essendo, al contrario, sufficiente l'indicazione di circostanze univoche ai fini dell'individuazione di quell'atto, così che resti soddisfatta l'esigenza del contribuente di controllare la legittimità della procedura di riscossione promossa nei suoi confronti. A tale interpretazione non è di ostacolo la previsione contenuta nel D.M. Finanze 3 settembre 1999, n. 321, art. 1, comma 2 e art. 6, comma 1 (che nel caso di iscrizione a ruolo o di cartella che conseguano ad un atto precedentemente notificato, richiede l'indicazione degli "estremi di tale atto e la relativa data di notifica"), in quanto essa va letta in combinato disposto con le successive norme primarie contenute, prima in via generale nello Statuto del contribuente (L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 3) e poi, con specifico riferimento ai ruoli ed alle cartelle, nel D.Lgs. 26 gennaio 2001 n. 32 (art. 8, comma 1, lett. a) che ha modificato il cit. D.P.R. n. 602, artt. 1 e 12), che si limitano a richiedere che gli atti da ultimo indicati contengano soltanto "il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione anche sintetica della pretesa" (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 11466 del 25/05/2011).

Inoltre il difetto di motivazione della cartella esattoriale, che faccia rinvio ad altro atto costituente il presupposto dell'imposizione senza indicarne i relativi estremi in modo esatto, non può condurre alla dichiarazione di nullità, allorchè la cartella sia stata impugnata dal contribuente, il quale abbia dimostrato, in tal modo, di avere piena conoscenza dei presupposti dell'imposizione, per averli puntualmente contestati (Sez. 5, Sentenza n. 2373 del 31/01/2013).

L'obbligo di motivazione va graduato in rapporto alla natura del provvedimento impositivo in cui l'Amministrazione finanziaria ha trasfuso la propria pretesa.

La motivazione dovrà, quindi, essere ampia se riferita a un atto di accertamento, di rettifica e, in determinati casi, ad un avviso di liquidazione, ai fini dell'esigenza di tutela del contribuente al fine dell'esercizio del diritto di difesa, mentre l'obbligo della motivazione è mitigato in rapporto ad una cartella di pagamento che, come nel caso di specie, è stata preceduta da ben cinque avvisi di liquidazione e che reca l'indicazione dell'atto di conferimento da cui ha tratto origine la pretesa tributaria contenuta nella cartella stessa.

La cartella deve, quindi, ritenersi congruamente motivata per effetto del richiamo all'atto registrato, specificato in sentenza "anno 1992, serie 4[^], numero 003188, sottonumero 000", consentendo al contribuente di individuare l'atto presupposto di riferimento della cartella.

Va, conseguentemente accolto il ricorso, cassata senza rinvio l'impugnata sentenza e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, ex art. 384 c.p.c., rigettato l'originario ricorso introduttivo.

L'evolversi della giurisprudenza in epoca successiva alla presentazione del ricorso costituisce giusto motivo per la compensazione delle spese dell'intero giudizio.



P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente. Dichiara compensate le spese dell'intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2014.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2014